Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 1495 del 26 MAG. 2023

Oggetto: Proposizione giudizio di risarcimento del danno avanti il Tribunale di Ragusa, per nome e per conto del Comune di Modica nei confronti di tre soggetti, a seguito dell'annullamento della concessione edilizia n. 96/1992, giusta sentenza n. 4108/2010 resa dal TAR Catania.

Il Commissario Straordinario

Dato atto:

- che a seguito dell'efficacia delle dimissioni presentate dal Sindaco di Modica, questi è cessato dalla carica in uno alla rispettiva Giunta, ai sensi dell'art. 12, comma 11, della L.R. n. 7/1992, come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 26/1993;
- che, per l'effetto, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 539/GAB del 7 giugno 2022, è stata nominata la scrivente quale Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Modica, in sostituzione del Sindaco e della Giunta comunale fino alla prima tornata elettorale utile;
- che, con verbale in data 10 giugno 2022, la scrivente si è insediata presso il Comune di Modica, per esercitare, nella suddetta veste di Commissario straordinario, i poteri del Sindaco e della Giunta comunale;

Premesso:

- Che in data 25/02/2013, con atto di citazione notificato a questo Ente, i Sigg.ri Moncada Giorgia, Paolino Maria, Paolino Silvana e Paolino Giorgio, convenivano in giudizio il Comune di Modica avanti il Tribunale di Ragusa (ex Modica), chiedendo dichiarare il Comune responsabile, ex art. 2043 c.c., del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto per aver rilasciato la concessione edilizia n. 96/1992 per la costruzione di un edificio civile in via Loreto n. 123,concessione successivamente dichiarata illegittima e pertanto annullata dal TAR Catania con sentenza n. 4108/2010;
- Che di conseguenza gli attori chiedevano condannare il Comune di Modica al pagamento in loro favore, a titolo di risarcimento danni, delle somme versate per la costruzione del suddetto immobile sito in via Loreto n. 123 e di quelle da sostenersi per la sua demolizione, da quantificarsi in complessivi € 96.907,52 oltre interessi e rivalutazione monetaria; chiedevano, altresì, condannarsi il Comune di Modica alla corresponsione in loro favore della somma di € 50.000,00, quale danno non patrimoniale ed esistenziale causato per non aver potuto utilizzare le proprie energie per l'acquisto di altri beni e per non aver potuto realizzare nei tempi previsti la costruzione di un immobile dove allocare tutti i figli insieme ai genitori, oltre ad aver dovuto affrontare un giudizio, come quello amministrativo, durato 17 anni, stressante e costoso;

- Che in data 19.3.2021, con sentenza n° 52/2021, il Tribunale di Ragusa condannava il Comune di Modica al risarcimento danni quantificato nella misura di € 118.684,19 oltre gli interessi dal 1992 sino al soddisfo, e alla rivalutazione monetaria, dal 1992 sino alla data della decisione (19.3.2021);
- Che dato il lungo lasso di tempo decorso dal 1992 al 2021, la sorte capitale rivalutata è pari ad € 209.714,96 e gli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata ammontano ad oltre € 155.000,00, l'importo complessivo dovuto dal Comune di Modica è quindi pari ad € 370.000,00 circa, oltre il costo della CTU pari ad € 2.500,00;
- Che, a seguito di lunghe e varie trattative al fine di definire la controversia in via transattiva, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 131 del 18.05.2023, esecutiva, è stata approvata la definizione del predetto credito vantato dalla Sig.ra Moncada Giorgia + 3 nei confronti del Comune di Modica, con la corresponsione della somma di € 197.500,00 a saldo e stralcio;

Rilevato che il debito derivante all'Ente dalla suddetta vicenda giudiziaria affonda le sue radici prima dall'erroneo riconoscimento, ad opera della Commissione Edilizia di Modica e poi dal rilascio da parte dell'autorità competente al tempo, della concessione edilizia n. 96/1992, concessione riconosciuta e dichiarata illegittima - e pertanto annullata - dal TAR Catania, con sentenza n. 4108/2010;

Ritenuto pertanto:
- Che la definizione - anche se in via transattiva - del suddetto credito dei Sigg.ri Moncada Giorgia + altri, rappresenta pur sempre un danno all'Ente;
- Che tale credito verso l'Ente nasce dall'illegittimità del suddetto provvedimento urbanistico, come acclarato dal TAR Catania, con sentenza n. 4108/2010;
- Che corre pertanto l'obbligo all'Ente di rivalersi in ordine alla spesa relativa al credito definito, nei confronti di quanti l'abbiano in definitiva generato attraverso l'attività riconosciuta illegittima;

Ritenuto pertanto, opportuno, agire in giudizio per promuovere l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del rilascio della concessione illegittima che ha generato il risarcimento danni riconosciuto ai suddetti creditori Sigg.ri Moncada Giorgia + altri;

Visto l'art. 14 comma 2 del Regolamento Comunale di Avvocatura in base al quale si può giustificare l'affidamento ad un avvocato esterno in casi motivati di particolare specificità e/o complessità valutata dal Sindaco;

Che l'Avv. Angela Barillaro del foro di Termini Imerese (PA), all'uopo compulsata, ha accettato il suddetto incarico ed ha comunicato il preventivo della spesa necessaria a titolo di compenso al netto delle riduzioni, pari ad € 11.283,20 oltre Spese generali e CPA, per un importo di € 13.494,71, oltre il costo del contributo unificato e delle spese vive pari ad € 816,00;

Ritenuto, pertanto, opportuno agire in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa per promuovere l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del rilascio della concessione edilizia n. 96/1992, concessione riconosciuta e dichiarata illegittima - e pertanto annullata - dal TAR Catania, con sentenza n. 4108/2010 e, di dover nominare l'Avv. Angela Barillaro (C.F. BRLNLM70A43D976V) del Foro di Termini Imerese (PA), quale procuratore e difensore del Comune di Modica;

Visto L'O.R.E.L;
Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 23/98;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Determina

1. La costituzione del Comune di Modica avanti il Tribunale di Ragusa per promuovere l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del rilascio della concessione edilizia n. 96/1992, concessione riconosciuta e dichiarata illegittima - e pertanto annullata - dal TAR Catania, con sentenza n. 4108/2010;

2. Di nominare e incaricare all'uopo l'Avv. Angela Barillaro (C.F. BRLNLM70A43D976V) del Foro di Termini Imerese (PA) per la particolare specificità della materia, quale procuratore e difensore del Comune di Modica;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL COMMISSARIO STAORDINARIO
D.ssa Domenica Ficano

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, 26/05/2023

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. l.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanzia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 29 MAG. 2023 al 13 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione